27. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 30 giugno 1995 nel caso *relativo a Timor orientale* (*Portogallo* c. *Australia*).

Il 22 febbraio 1991 il Portogallo aveva adito la Corte internazionale di giustizia accusando l'Australia di aver violato, stipulando l'11 dicembre 1989 un accordo con l'Indonesia relativo alla piattaforma continentale di Timor, l'obbligo di rispettare i doveri e poteri del Portogallo quale Potenza amministratrice di Timor orientale nonché il diritto del popolo di Timor orientale all'autodeterminazione. Timor orientale era divenuta una colonia portoghese nel XVI sec. e era rimasta tale fino al 1975, quando la parte occidentale dell'isola era passata alla sovranità olandese e più tardi era divenuta parte dell'Indonesia. L'Australia aveva eccepito, tra l'altro, che il ricorso portoghese chiedesse alla Corte di pronunciarsi nei confronti dell'Indonesia, uno Stato che non era parte nel procedimento e che non aveva prestato il consenso al riguardo [17].

La Corte, dopo aver confermato che «una controversia è un disaccordo su un punto di diritto o di fatto» ovvero «un contrasto di tesi giuridiche o di interessi tra due soggetti» (§ 22), ha ribadito che «uno dei principi fondamentali del suo Statuto è che essa non può decidere una controversia tra Stati senza il consenso di tali Stati alla sua giurisdizione» (§ 26).

La Corte ha altresì affermato che «l'asserzione del Portogallo secondo cui il diritto all'autodeterminazione, come si è evoluto a partire dalla Carta e dalla prassi delle Nazioni Unite, ha un carattere *erga omnes*, è ineccepibile»; «il principio di autodeterminazione dei popoli», il quale «è stato riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla giurisprudenza della Corte» è «uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo». Tuttavia, «il carattere *erga omnes* di una norma e la regola del consenso alla giurisdizione» costituiscono, secondo la Corte, «due cose diverse» nella misura in cui «quale che sia la natura degli obblighi invocati» la stessa «non può pronunciarsi sulla liceità del comportamento di uno Stato quando la sua sentenza implicherebbe una valutazione della liceità del comportamento di un altro Stato che non è parte nel procedimento». Ne consegue che nella specie «la Corte non può agire anche se il diritto in questione è un diritto *erga omnes*» (§ 29).

28. Parere consultivo della Corte Suprema canadese del 20 agosto 1998 nel caso della *Secessione del Québec*.

Chiamata il 26 settembre 1996 dal Governo federale del Canada a pronunciarsi sulla sussistenza di un diritto unilaterale di secessione della Provincia francofona del Québec, la Corte suprema canadese, in un parere del 20 agosto 1998, dopo aver escluso che tale diritto sussistesse ai sensi della Costituzione canadese (Quesito 1), ha raggiunto la stessa conclusione esaminando il problema se tale diritto fosse ammesso dal diritto internazionale (Quesito 2) [18].

La Corte ha affermato anzitutto che «il diritto internazionale non attribuisce alla parti componenti di uno Stato sovrano il diritto a secedere unilateralmente dal loro Stato "di origine"» (§ 111). Più precisamente, secondo la Corte, «il diritto internazionale non contiene né un diritto di secessione unilaterale né il diniego esplicito di tale diritto». Tuttavia «siffatto diniego» risulterebbe «in qualche misura, implicito nelle eccezionali circostanze richieste per la secessione che è permessa in conformità al principio di autodeterminazione» (§ 112). Infatti, sebbene «il diritto internazionale... in genere disciplini il comportamento di Stati nazionali, in alcune circostanze riconosce anche i "diritti" di entità diverse dagli Stati nazionali», quale appunto «il diritto di un popolo all'autodeterminazione». L'esistenza di un siffatto diritto, secondo la Corte, «è oggi così largamente riconosciuto nelle convenzioni internazionali che il principio ha acquisito uno *status* che va al di là della sua natura "convenzionale"» essendo «considerato un principio generale di diritto internazionale» (§§ 113-114). In base a tale principio, «sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il loro *status* politico e di perseguire il loro sviluppo economico, sociale e culturale» e «ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità delle disposizione della Carta» (§ 119).

La Corte ha inoltre evidenziato che anche se «il preciso significato del termine "popolo" resta in qualche modo incerto» — alla luce del fatto che «il diritto di autodeterminazione si è sviluppato in virtù di una combinazione di accordi e convenzioni internazionali, insieme alla prassi degli Stati, con una scarsa elaborazione formale della definizione di "popoli"» — a suo giudizio, «è chiaro che un "popolo" può ricomprendere soltanto una porzione della popolazione di uno Stato esistente». In tal senso deporrebbe la circostanza che «il diritto all'autodeterminazione si è largamente evoluto come diritto umano ed è generalmente utilizzato in documenti che contengono simultaneamente riferimenti alla "nazione" e allo "Stato"» e «la giustapposizione di questi termini» indicherebbe proprio che «il riferimento al "popolo" non significa necessariamente l'intera popolazione di uno Stato». D'altro canto, «se si restringesse la definizione del termine alla popolazione degli Stati esistenti», secondo la Corte, «l'attribuzione del diritto all'autodeterminazione verrebbe resa in gran parte un duplicato, data la parallela accentuazione nella gran parte delle fonti sulla necessità di proteggere l'integrità territoriale degli Stati esistenti». La Corte ha poi tenuto a precisare che «per risolvere appropriatamente la Questione 2» non era necessario stabilire «se, qualora esista un popolo del Québec secondo il diritto internazionale pubblico, tale popolo comprende l'intera popolazione della Provincia o soltanto una porzione di essa» in quanto è alla luce «della portata del diritto di autodeterminazione» che si può escludere «che il diritto all'autodeterminazione» della Provincia canadese «nelle attuali circostanze fondi un diritto alla secessione unilaterale» (§§ 123-125).

Quanto alla portata del diritto di autodeterminazione, la Corte ha rilevato che «le fonti riconosciute del diritto internazionale stabiliscono che il diritto all'autodeterminazione viene normalmente realizzato attraverso l'autodeterminazione *interna*» mentre «un diritto di autodeterminazione *esterna* (che nel presente caso assume potenzialmente la forma dell'affermazione di un diritto alla secessione unilaterale) sorge soltanto nei casi più estremi e, persino allora, in presenza di circostanze accuratamente definite» al fine di «evitare minacce all'integrità territoriale di uno Stato esistente o alla stabilità delle relazioni tra Stati sovrani» (§§ 126-127). Tali ipotesi riguardano, secondo la Corte, anzitutto «il diritto dei popoli colonizzati ad esercitare il loro diritto all'autodeterminazione separandosi dalla Potenza "imperialista"»; ipotesi tuttavia «irrilevante nel presente caso». «L'altra chiara ipotesi... si ha quando un popolo è sottoposto a giogo, dominio o

[17] In *http://www.icj-cij.org/docket/files/84/6949.pdf* (*ICJ Rep.*, 1995, pp. 90-106).
[18] In *ILM*, 1998, pp. 1368-1374.